



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi: Economico-Finanziario

N° 419 DATA 14/10/2011	Oggetto: Servizio Tributi. Concessione occupazione suolo pubblico in via Regina Margherita, 12, dal 01.10.2011 al 31.12.2011, Circolo C.M.G. ENOTECA SAPOR DIVINO .
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento 2°;

Vista la domanda prodotta in data 05.09.2011 prot. n. 15107, dal sig. Monti Tommaso, in qualità di vice- Presidente del Circolo CMG ENOTECA SAPOR DIVINO, nato a Latina il 10.05.1982 e residente a Priverno in via Fontana Vecchia, snc, in qualità di vice- Presidente del Circolo C.M.G. ENOTECA SAPOR DIVINO, sito in Via Regina Margherita, n.12, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in Via Regina Margherita, 12, in adiacenza al proprio circolo, per il periodo compreso tra il 01/10/2011 e il 31/12/2011;

Vista, altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 14/06/2011 con la quale è stato stabilito di autorizzare, previo regolare iter amministrativo i gestori delle attività economiche e sociali, club ed associazioni, circoli ricreativi ricadenti nel centro storico ad usufruire, compatibilmente alle esigenze di viabilità e sicurezza, delle aree necessarie per potenziare le loro attività economiche, restituendo, in questo modo, l'uso degli spazi medievali ai cittadini di Priverno ed ai potenziali visitatori;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra citate;

Vista la delib. G.C. n. 29/2009, con cui veniva dato l'indirizzo per l'adeguamento dei canoni agevolati, vista la deliberazione G.C. n. 35/2011 che stabilisce l'aggiornamento delle tariffe cosap per l'anno 2011;

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in € 307,83 (mesi 3 per mq.20);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando Vigili Urbani in data 27/09/2011, prot. 1675, condizionato al rispetto dell'art.20 del D.Lgs. n.285/1992 e relativo decreto di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la dilazione di pagamento presentata dalla sig. ra Monti Bianca, in qualità di Presidente del circolo C.M.G. "Enoteca Sapor Divino" in data 14.10.2011 inerente l'importo totale di € 325,00 COSAP di € 307,83 + Tarsu su cosap € 17,00 in n. 2 rate come sotto riportate:

data scadenza rata

importo

- | | |
|---------------|----------|
| 1) 30.09.2011 | € 163,00 |
| 2) 12.12.2011 | € 162,00 |

Visto il versamento della prima rata di **€ 163,00**, effettuato presso l'Ufficio Riscossione Cosap di Priverno in data 30.09.2011 n.614;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec.Lgs.vo n. 267/2000;

CONCEDE

Al sig. Monti Tommaso, c.f. MNT TMS 82E 472B, in qualità di vice-presidente del Circolo C.M.G. ENOTECA SAPOR DIVINO, c.f. 91102250593, il suolo pubblico in via Regina Margherita,12, spazio antistante il circolo, per il periodo compreso dal 01.10.2011 al 31.12.2011 per la durata di mesi 3, per i fini stabiliti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/2006 a condizione che vengano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni, lasciando libero lo spazio per il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della occupazione e comunque salvaguardando tutti i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- rimuovere entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della concessione ogni tipo di attrezzatura;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento,vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.
- non ottempera al versamento del canone entro 10 giorni dalle scadenze previste nella dilazione di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 18/10/17

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18/10/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 17/10/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale.

Priverno lì 14/10/11

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

Rag. Rachele Mastrantoni